

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE STIPULATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CON CAT COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTI SEPARATI DEI SEGUENTI SERVIZI, RIVOLTI A SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E CON PROBLEMATICHE ALCOL CORRELATE:

LOTTO 2: CIG: 8998784F76 SERVIZIO "UNITA' DI STRADA FLASH" AMBITO FIORENTINO – FIRENZE NORD OVEST – CIG DERIVATO [94842445BD].

A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1023 DEL 13.09.2022.

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

C.A.T. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Firenze (FI) 50134 Via Slataper 2, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese CCIAA di Firenze n. 03607960485 in data 30/07/1985, C.F. 03607960485 P.IVA 03607960485, rappresentata legalmente dal Dott. Sandro Meli nato a Firenze il 22/05/1959 in qualità di Legale rappresentante, chi interviene al presente atto;

PREMESSO CHE:

- che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 1828 del 24/11/2021 è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento, in lotti separati dei servizi di riabilitazione presso le seguenti strutture residenziali e semiresidenziali dell'Azienda Usl Toscana Centro, rivolti a soggetti tossicodipendenti e con problematiche alcol correlate e della gestione del servizio "UNITA' DI STRADA FLASH";
- che, a seguito degli esiti di gara, con delibera Direttore Generale n. 1023 del 13/09/2022, esecutiva a termini di legge, si è provveduto all'aggiudicazione del lotto 2 all'operatore economico C.A.T. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per l'affidamento della gestione del servizio "UNITA' DI STRADA FLASH" per un importo quadriennale di € 679.000,00 oltre iva di legge;
- che in data 20.10.2022 veniva sottoscritto fra Azienda USL Toscana Centro e C.A.T. Società Cooperativa Sociale l'accordo quadro per l'affidamento del servizio "Unità di Strada Flash";
- con la stessa delibera la dr.ssa Annalisa Ghiribelli, Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli è stata individuata quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, RES, e autorizzata a dare attuazione alla prosecuzione del contratto;

- si ritiene opportuno procedere alla stipula dello specifico contratto attuativo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e normative individuate nel capitolato dell'Accordo quadro sopra richiamato al fine di garantire continuità dei servizi oggetto dell'accordo medesimo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Accordo quadro per l'affidamento del servizio dei servizi:

LOTTO 2: CIG: 8998784F76 SERVIZIO "UNITA' DI STRADA FLASH" AMBITO FIORENTINO – FIRENZE NORD OVEST.

- Allegato all'accordo quadro "Capitolato normativo e tecnico"

- Scheda dettaglio offerta economica del fornitore

- Offerta Tecnica

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Duvri

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio dei servizi di seguito indicati:

LOTTO 2: CIG: 8998784F76 SERVIZIO "UNITA' DI STRADA FLASH" AMBITO FIORENTINO – FIRENZE NORD OVEST

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato normativo e nell'allegato tecnico. Il servizio dovrà altresì essere eseguito secondo le direttive dell'Azienda Sanitaria a perfetta regola d'arte, conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara che qui viene richiamata quale parte integrante ed è depositata agli atti del Responsabile del Procedimento. Gli aggiudicatari garantiscono il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dei servizi. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L'aggiudicatario ha il dovere di rispettare la clausola sociale come indicato all'art.8 del Capitolato tecnico.

Art. 3- IMPORTO

Il quadro economico ed il tetto di riferimento del presente contratto sono quelli previsti dal capitolato normativo. I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli di cui alla scheda di dettaglio dell'offerta economica Lotto 2, di seguito riportata, per complessivi euro 169.750,00, oltre iva al 5%, per euro 178.237,50, annui. L'importo complessivo per l'intera durata del contratto è pari ad euro 679.000,00, oltre iva al 5%, per euro 712.950,00.

I prezzi relativi all'aggiudicazione, così adeguati, dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo migliorie successive e salvo azioni di rientro determinate da normative regionali o statali. Il dettaglio dei costi è contenuto nelle schede di dettaglio dell'offerta economica, allegate all'accordo quadro.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dal 01.11.2022 al 31.10.2026.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è la Dr.ssa Paola Trotta Direttore UFC Dipendenze Firenze 2.

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro e del contratto attuativo.

Art. 7- PENALI

Per l'applicazione di penali si rimanda all'art. 9 del capitolato tecnico.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art. 15 dell'accordo quadro e agli artt. 10 e 11 del capitolato normativo.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Il Codice Identificativo Gara del presente contratto è il seguente: **CIG [94842445BD]**.

Art. 12 – SUBAPPALTO

Non è previsto subappalto.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

Art. 14 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. n. 14 dell'Accordo Quadro e all'art. n. 8.8 del capitolato normativo.

Art. 15 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della Cooperativa Sociale Elleuno, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto .

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato..

Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 20 dell'Accordo Quadro e all'art. 15 del capitolato normativo.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOS Dipartimentale Servizi
per Territorio e Sociale Firenze Empoli

Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

Per la Società/Cooperativa

C.A.T. SCS

Il Legale Rappresentante

Dott. Sandro Meli

Approvazione espressa clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti, dopo aver attentamente letto i contenuti delle corrispondenti pattuizioni, danno specifica ed espressa approvazione dei seguenti articoli del presente contratto:

art.4 - Durata

art.5 - Modalità di esecuzione

art.6 - Variazione contrattuali

art.7 - Penali;

art.8 - Risoluzione e recesso;

art.10 - Modalità di fatturazione e pagamento;

art.11- Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 14 – Norme di prevenzione e sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

art. 18 -Foro competente

Il Legale Rappresentante

Dott. Sandro Meli